



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Classificazione

Processo: aziende

Macroattività: indirizzi normativi e operativi

Attività: Indirizzi normativi e operativi

Tipologia: Note istruzioni normative/operative

Fascicolo: 2026

Sottofascicolo: Navigazione

Minisito: sì

Internet: sì

Alle strutture territoriali

Oggetto: modifiche introdotte all'articolo 119, comma 1 e 2, Codice della Navigazione dalla legge 7 maggio 2026, n. 70.

L'articolo 21 della Legge 7 maggio 2026, n. 70, dedicata alla *Valorizzazione della risorsa mare* e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, ha apportato alcune modifiche al Codice della Navigazione¹, intervenendo, in particolare, sull'articolo 119 del suddetto Codice e prevedendo, al comma 1 lettera a), un ampliamento delle categorie dei soggetti iscrivibili nelle matricole della gente di mare.

Nello specifico, a decorrere dal 10 maggio 2026, data di entrata in vigore della modifica normativa², *possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati* che abbiano compiuto sedici anni e siano in possesso dei requisiti previsti per la relativa categoria professionale³.

Come noto, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge del 27 febbraio 1998, n. 30, ha previsto, per il personale avente i requisiti di cui al citato articolo 119 ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge. Il successivo articolo 6 bis, comma 1, ha poi esteso i benefici di cui all'articolo 6 anche alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale dei contributi, e a quelle che esercitano la pesca mediterranea, nel limite del settanta per cento.

¹ Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327

² Legge 7 maggio 2026, n.70 *Valorizzazione della risorsa mare*. Articolo 21, *Modifiche al codice della navigazione*.

³ Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione). Articolo 119 *Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri*:

1.Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati di età non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

2.Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi già riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo.

L'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto-legge ha disposto, infine, l'applicazione di uno sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera, sempre relativamente al personale individuato ai sensi del summenzionato articolo 119.

Ciò premesso, per effetto dell'intervenuta modifica normativa, dal 10 maggio 2026, laddove ne ricorrano le condizioni, le imprese armatrici possono beneficiare degli sgravi in parola non più limitatamente al personale in possesso del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, ma con riferimento a tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza di cui al riformato articolo 119 CdN (e quindi cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, cittadini di Stati membri dello Spazio economico europeo, cittadini della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati).

Con riferimento a tali ulteriori categorie di soggetti, per le posizioni assicurative interessate dagli sgravi, dovrà continuare ad essere applicato il profilo tariffario *Personale italiano/comunitario con sgravi* previsto per ciascuna categoria di naviglio compatibile e attualmente in uso.

Il Direttore Centrale
Dott. Edoardo Gambacciani

Firmatario: EDOARDO GAMBACC

Motivo: Firmato Digitalment

Data: 09/10/2026 16:17:59 C